Consiglio Regionale della Suglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Sstruzione professionale - Informazione
spettacolo - Eempo libero e sport

RELAZIONE

Riesame L.R. "COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PUGLIESE PER LA STORIA DELL'ANTIFASCISMO, DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE"

Signor Presidente ed Egregi Colleghi,
il punto centrale delle osservazioni del Governo alla p.d.l. in esame si riferisce alla natura giuridica dell'Ente o Istituto che si va ad istituire e cioè se si tratta di un Istituto dotato di personalità giuridica propria oppure no.
Nel primo caso, infatti, le Statuto va approvato con legge regionale, a norma dell'art. 97 della Costituzione che recita così:"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione"; nel secondo caso, cioè nel caso che l'Istituto diventi una filiazione della Regione rimanendo ad essa legata per diversi aspetti, lo Statuto è approvato dal Consiglio Regionale ma con atto amministrativo. Il precedente articolato, attraverso il 1°comma dell'art. 3°e il 2°comma dell'art. 5, metteva in rilievo la contraddizione tra la volontà di creare un Ente di diritto pubblico con atto amministrativo.

La contraddizione è stata superata optando per la seconda soluzione, cioè mediante la creazione di un Istituto legato alla Regione, almeno nel periodo della prima esperienza.

Si è così modificato l'art. 3, dal quale è scomparsa la definizione di Ente dotato di personalità giuridica propria e l'art. 4 che prevede non solo l'approvazione dello Statuto con atto deliberativo del Consiglio Regionale, ma anche che gli adempimenti di prima applicazione della legge e alla redazione dello Statuto provveda lo stesso Ufficio di Presidenza integrati dall'Assessore ai Beni Culturali e dal Presidente della Commissione Consiliare competente.

Viene a cadere così anche l'osservazione relativa ai compensi per i componenti del Comitato tecnico e alla quantificazione della spesa mediante la Consiglio Regionale della Puglia Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Sstruzione professionale - Informazione spottacolo - Eompo libero e sport

- 2 -

IL PRESIDENTE

la soppressione dell'art. 8.

La prima osservazione relativa al conferimento di premi e borse di studio a studiosi per ricerche anche "all'estero", par facendo adombrare il Governo come sempre ogniqualvolta sente pronunziare la parola "estero", mi ha fatto venire in mente l'episodio manzoniano del mercante, il padre di fra Ludovico, che divenuto signore in seguito ad arricchimento si turbava e andava su tutte le furie quando sentiva pronunzare la parola "mercante".

Ciononostante, ad evitare ulteriori turbamenti, la dizione dell'art. 2 al n. 4 è stata modificata sopprimendo la parola "estero", mentre al n. 3 dello stesso art. 2 i rapporti di collaborazione vengono estesi agli Istituti Universitari competenti.

prof. Matteff Partasia

Consiglio Regionale della Suglia Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Sstruzione professionale - Informazione spettacolo - Eempo libero e sport

Proposta di legge

"COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE PUGLIESE"

Consiglio Regionale della Puglia Commissione cultura – Musei e bibliotecho – Diritto allo studio ed assistenza scolastica – Sstruzione professionale – Snformazione spettacolo – Eempo libero e sport

ART. 1

La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia regionale contempora nea promuove la costituzione dell'Istituto Regionale pugliese per la storia dell'Antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, con sede in Bari presso il Consiglio regionale.

ART. 2

L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- raccogliere e cordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1[^]guerra mondiale ad oggi;
- 2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi;
- 3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aven ti fini analoghi e, in particolare, con gli Istituti universitari competenti, l'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, la Società di Sto ria Patria per la Puglia, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione;
- 4) **i**stituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o a specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;

Consiglio Regionale della Puglia Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Tstruxione professionale - Informazione spettacolo - Eempo libero e sport

5) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno.

ART. 3

Possono diventare soci dell'Istituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che ne condividono le finalità secondo le norme dello Statuto che ne disciplina l'attività.

ART. 4

Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale.

Agli adempimenti in sede di prima applicazione della presente legge provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dall'Assessore alla Cultura e dal Presidente della Commissione competente, con il compito altresì di provvedere alla redazione dello Statuto dell'Istituto entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

ART. 5

Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Consiglio Regionale della Puglia Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Istruxione professionale - Informazione spettacolo - Eempo libero e sport

ART. 6

I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale.

ART. 7

La Regione eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato "Contributo all'Istituto regionale per la storia dell'Antifascismo, della Resistenza e della Costituzione".

Per il 1980 il contributo è di L. 10 milioni.